



Dr. Nicoletta Righi  
Notaio

Repertorio n.12664

Raccolta n.8400

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di giugno.  
15/06/2018

In Vignola, nel mio studio in viale Mazzini n. 15/1.

Avanti a me dr. Nicoletta Righi Notaio in Vignola, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, ed alla presenza delle signore:

- Galletti Erika, nata a Vignola (MO) il 13 agosto 1975, residente a Vignola (MO), in via Salvo D'Acquisto n. 155;

- Cornia Francesca, nata a Modena il 28 marzo 1980, residente a Vignola (MO), in via Quattro Novembre n. 133;

intervenute quali testimoni, aventi i requisiti di legge, come mi confermano, sono personalmente comparsi i signori:

- **RICHETTI MATTEO**, nato a Sassuolo (MO) il 3 agosto 1974, residente a Fiorano Modenese (MO), in via Tito Speri n. 16, C.F. dichiarato: RCH MTT 74M03 I462Q;

- **TORLAI FABIO**, nato a Sassuolo (MO) il 18 gennaio 1976, residente a Casalgrande (RE), in via Mario Camerini n. 10/A, C.F. dichiarato: TRL FBA 76A18 I462I;

- **ANDREOLI CECILIA**, nata a Carpi (MO) il 27 luglio 1980, residente a Modena, in Stradello Fiume n. 21/02, C.F. dichiarato: NDR CCL 80L67 B819H;

- **NERI ALBERTO**, nato a Modena il 25 aprile 1983, residente a Ravarino (MO), in via Malagoli n. 35, C.F. dichiarato: NRE LRT 83D25 F257E;

- **BARBIERI MARCO**, nato a Modena il 27 agosto 1972, residente a Castelnuovo Rangone (MO), in via C. Farini n. 5, C.F. dichiarato: BRB MRC 72M27 F257X;

- **COSTI MARIA**, nata a Formigine (MO) il 17 agosto 1960, residente a Formigine (MO), in via Tirelli n. 9, C.F. dichiarato: CST MRA 60M57 D711D;

- **ORSINI EMANUELE**, nato a Sassuolo (MO) il 29 agosto 1973, residente a Castelvetro di Modena (MO), in via Cavalliera n. 2, C.F. dichiarato: RSN MNL 73M29 I462W;

- **PAGANI GIUSEPPE EUGENIO**, nato a Casalgrande (RE) il 14 ottobre 1958, residente a Scandiano (RE) in via B. Buozzi n. 14, C.F. dichiarato: PGN GPP 58R14B893Y; il quale ultimo interviene al presente atto sia in proprio sia nella qualità di Presidente e liquidatore della associazione "P.E.R. 2020 POLITICHE EMILIA ROMAGNA" costituita con atto a mio ministero in data 07/08/2014 rep. n. 9720/6341, registrato a Modena il 02/09/2014 al n. 10835;

cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali, allo scopo di promuovere la cultura politica democratica e l'analisi e lo studio delle politiche pubbliche in ogni ambito dell'azione pubblica con partecipazione attiva all'attività politica sia direttamente che mediante la partecipazione ad associazioni, fondazioni ed enti politici e culturali, intendono addivenire alla creazione di una **Fondazione di partecipazione**, la quale assumerà la denominazione di "HARAMBEE", mettendo a disposizione della costituenda Fondazione i mezzi patrimoniali

Reg.to a MODENA  
il 20/06/2018  
al n. 9744  
Serie 1T  
Pagati euro 356,00

necessari per lo svolgimento della sua attività.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue.

#### **ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 16 e seguenti del codice civile, è costituita una Fondazione denominata "**HARAMBEE**"

#### **ARTICOLO 2 - SEDE**

La Fondazione di partecipazione ha sede legale in Bologna alla via della Zecca n. 1.

#### **ARTICOLO 3 - SCOPO**

La Fondazione non ha fine di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinate integralmente al conseguimento degli scopi statutari, risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione così come disciplinato dagli Articoli 14 e seguenti del c.c. e dell'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 361/2000.

La Fondazione per il raggiungimento dei propri scopi statutari, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

Pertanto si propone lo scopo di promuovere la cultura politica democratica e l'analisi e lo studio delle politiche pubbliche in ogni ambito dell'azione pubblica il tutto come meglio indicato negli articoli 2 e 3 dello Statuto ove vengono meglio individuate le modalità in cui si intende raggiungere il predetto scopo e a cui si fa integrale rinvio.

#### **ARTICOLO 4 - AMMINISTRAZIONE ED ORDINAMENTO**

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza della norme contenute nello Statuto, che i comparenti mi esibiscono e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "**A**" previa lettura da me Notaio fattane alla presenza delle testimoni ai comparenti che pienamente lo approvano.

#### **ARTICOLO 5 - PATRIMONIO**

Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da Fondo di dotazione ammontante ad **euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)** per costituire il quale il signor Matteo Richetti assegna allo stesso il marchio "**HARAMBEE**", in corso di registrazione giusta la domanda n. 302018000014433 del 19/04/2018 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per le Classi 41 e 45 del valore di euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) così come attestato dalla perizia a firma dell'Avvocato Vittorio G. Catelli che, previa lettura fattane alla presenza delle testimoni, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**";

- il signor PAGANI GIUSEPPE EUGENIO, nella sua qualità di Presidente della associazione "**P.E.R. 2020 POLITICHE EMILIA ROMAGNA**", in esecuzione della delibera dell'assemblea della associazione medesima in data 05/04/2018 registrata a Modena il 14/06/2018 al n. 821-serie 3 nella quale veniva deliberato lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo della stessa ai sensi dell'articolo 31 del c.c. a costituenda Fondazione con analoghe finalità,  
- la somma di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) rappresentata da un assegno circolare della BPER BANCA SPA, non trasferibile, emesso in data 14/06/2018 Serie e n. 5205722017-02 all'ordine della

costituenda Fondazione "HARAMBEE";

- dalla ulteriore somma di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) che sarà devoluta al fondo di gestione non appena conseguita la relativa partita IVA.

L'ente assegnatario entrerà nel possesso giuridico e nella detenzione materiale dei conferimenti alla data del Riconoscimento Giuridico.

#### **ARTICOLO 6 - FONDATORI E PARTECIPANTI**

I costituiti signori MATTEO RICHETTI, EMANUELE ORSINI, GIUSEPPE EUGENIO PAGANI, FABIO TORLAI, ALBERTO NERI e MARCO BARBIERI sono Soci Fondatori dell'Associazione.

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Possono altresì assumere la qualifica di Fondatore le persone giuridiche e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione ed il cui profilo o i cui fini istituzionali appaiano in armonia con quello della Fondazione, aderiscono successivamente alla costituzione della Fondazione, le quali contribuiscano, al momento dell'adesione, con le modalità di cui all'articolo 11 dello Statuto.

Sono Partecipanti le persone fisiche e persone giuridiche che, condividendo le finalità della Fondazione ed il cui profilo o i cui fini istituzionali appaiano in armonia con quello della Fondazione, si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di Gestione con le modalità di cui all'articolo 12 dello Statuto della Fondazione.

#### **ARTICOLO 7**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- l'assemblea dei Partecipanti.

Tutte le Cariche sono gratuite ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti, fatto salvo per tutte le cariche il rimborso delle spese sostenute e documentate nelle modalità definite dal Consiglio di Gestione. Con riferimento al Consiglio di Gestione, il Consiglio di Indirizzo può stabilire la corresponsione di un gettone di presenza, il suo ammontare e le modalità per la sua corresponsione.

#### **ARTICOLO 8**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva, su proposta del Consiglio di Gestione, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **ARTICOLO 9**

A comporre il primo **CONSIGLIO DI INDIRIZZO** vengono nominati:

- MATTEO RICHETTI;
- GIUSEPPE EUGENIO PAGANI;
- ALBERTO NERI;

i quali in quanto tutti presenti dichiarano accettare la relativa carica.

A comporre il primo **CONSIGLIO DI GESTIONE** vengono nominati:

- ORSINI EMANUELE;
- BARBIERI MARCO
- TORLAI FABIO,

i quali in quanto tutti presenti dichiarano accettare la relativa carica.

A comporre il primo **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI** vengono nominati:

- ANDREOLI Dott.ssa CECILIA;
- MARIA Dott.ssa COSTI;

i quali in quanto presenti dichiarano accettare la relativa carica.

- ANTONIO Dottor CLO'.

#### **ARTICOLO 10**

Quale **PRESIDENTE** della Fondazione viene nominato il signor MATTEO RICHETTI, a tempo indeterminato, il quale accetta.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

#### **ARTICOLO 11**

Al Presidente vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà all'uopo necessari, ivi compresa la facoltà di apportare al presente atto ed allegato Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dalla autorità competenti ai fini del riconoscimento della personalità giuridica; il medesimo signor Richetti Matteo è pertanto espressamente delegato a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione nel Registro delle persone giuridiche (proporre le relative istanze, presentare comunicazioni e/o integrazioni, nonché sottoscrivere la tutta documentazione inerente).

#### **ARTICOLO 12**

Le spese graveranno come per legge, espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni di cui all'articolo 3 DPR 31 ottobre 1990 n. 346 come applicabile ai sensi dell'articolo 2, comma 47 del D.L. 262/2006 convertito con la legge 286/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su tre fogli per sette pagine intere e fin qui dell'ottava, e l'ho letto alla continua presenza delle testimoni, ai comparanti, che lo approvano e lo confermano e con me e le testimoni lo sottoscrivono essendo le ore 16:25 (sedici e venticinque minuti).

Matteo Richetti

Marco Barbieri

Torlai Fabio

Maria Costi

Giuseppe Eugenio Pagani

Cecilia Andreoli

Alberto Neri

Orsini Emanuele

Erika Galletti Teste

Francesca Cornia Teste

Nicoletta Righi Notaio

-----ALLEGATO "A" AL REP. 12664/8400-----

-----Statuto della Fondazione di partecipazione-----

-----"HARAMBEE"-----

-----**Art. 1 - Costituzione della Fondazione e sua sede**-----

È costituita la Fondazione con denominazione "Fondazione ", in forma di fondazione di partecipazione.-----

La sede è posta in Bologna alla via della Zecca n. 1.-----

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero per svolgere attività di promozione e di sviluppo della sua finalità istituzionale.-----

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile. -----

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. -----

La durata della Fondazione è illimitata. -----

-----**Art. 2 - Scopo, simbolo e denominazione**-----

La Fondazione ha come scopo quello di promuovere la cultura politica democratica e l'analisi e lo studio delle politiche pubbliche in ogni ambito dell'azione pubblica. Essa partecipa altresì all'attività politica con attività diretta o mediante la partecipazione ad associazioni, fondazioni ed enti politici e culturali.-----

In particolare, la Fondazione:-----

- organizza, promuove e compie studi sui temi della politica, dell'azione amministrativa e di governo, della cultura, del rapporto tra pubblico e privato, della sanità e del sociale, della sicurezza, dell'economia e della finanza pubblica, del diritto e della giustizia, dell'Unione europea;-----

- partecipa direttamente o per mezzo di enti partecipati alla vita pubblica e politica, anche al fine di promuovere la più ampia partecipazione di tutte le persone e di tutti gli enti che si riconoscano nei valori democratici della Costituzione italiana e degli atti fondativi dell'Unione europea;-----

Al fine del perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può svolgere ogni attività strumentale, anche economica, purché nel rispetto del principio dell'assenza di lucro, potendo impiegare i propri ricavi e fondi per contribuire all'attività di enti partecipati che condividano gli obiettivi fondazionali. -----

La Fondazione, al fine di rafforzare e diffondere i contenuti della propria attività e dei valori a cui si ispira, provvede a tutelare nei modi previsti dalla legge il proprio simbolo e la propria denominazione, garantendone comunque la diffusione anche attraverso operazioni di valorizzazione.-----

Nello spirito di quanto previsto dal presente articolo e con atto che ne disciplini l'impiego, può concedere l'uso del proprio simbolo e della denominazione "HARAMBEE" ad enti partecipati che condividano gli obiettivi fondazionali, a condizione che questi ultimi siano organizzati in forma democratica e fino a quando la loro attività sarà compatibile con i fini della Fondazione e a condizione che sia garantita la presenza di almeno un rappresentante della Fondazione negli organi direttivi di detti enti.-----

-----**Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse**-----

La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative che possono provenire dalla comunità di riferimento svolgendo sia un ruolo pro-attivo che reattivo rispetto ai bisogni manifestati. La Fondazione persegue il continuo miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane. Promuove la più ampia partecipazione della comunità di riferimento e delle sue organizzazioni in tutti i momenti decisionali ed attuativi secondo criteri di pari opportunità e pubblicità applicando continuamente i principi di solidarietà sia orizzontale che verticale. -----

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui al presente articolo 3 del presente statuto ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero a titolo esemplificativo : -----

- 1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----
- 2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; -----
- 3) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; -----
- 4) costituire ovvero partecipare a società ed enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari; -----
- 5) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali, socio assistenziali e socio sanitarie; -----
- 6) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il Pubblico; -----
- 7) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 3; -----
- 8) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività; -
- 9) istituire premi, concorsi e borse di studio; -----
- 10) svolgere, in via puramente accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statuari.

-----**Art. 4 – Vigilanza**-----

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.-----

-----**Art. 5 - Patrimonio**-----

Il Patrimonio della Fondazione è composto: -----

- dal fondo di dotazione indisponibile costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e dai Partecipanti, tenendo conto delle esigenze finanziarie di avvio delle attività e della esigenze di gestione; -----

- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto e compreso l'eventuale conferimento in proprietà o in uso di beni immateriali; -----

- dalle elargizioni fatte da soggetti pubblici e privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; -----

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio.-----

Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio ad eccezione di quelli che l'erogatore abbia destinato al fondo di gestione. -----

-----**Art. 8 - Fondo di Gestione**-----

Il Fondo di Gestione è utilizzato per il funzionamento della Fondazione ed è composto: -----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; -----

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione; -----

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici non espressamente destinati a Patrimonio; -----

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai Promotori che non siano destinati a Patrimonio; -----

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. -----

-----**Art. 9 – Esercizio finanziario**-----

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. -----

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva, su proposta del Consiglio di Gestione, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo. -----

Entro i termini di legge il Consiglio di Indirizzo approva, su proposta del Consiglio di Gestione, il bilancio d'esercizio precedente. Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali. -----

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati. -----

Le obbligazioni, direttamente contratte dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della fondazione muniti di delega, non possono eccedere le risorse disponibili. -----

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio se intaccato da perdite pregresse, e soltanto successivamente al potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. -----

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. -----

#### -----**Art. 10 – Fondatori e partecipanti**-----

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti-----

#### -----**Art. 11 - Fondatori**-----

Sono Fondatori i signori:-----

MATTEO RICHETTI, -----

EMANUELE ORSINI, -----

GIUSEPPE PAGANI, -----

FABIO TORLAI, -----

ALBERTO NERI -----

MARCO BARBIERI.-----

Possono altresì assumere la qualifica di Fondatore le persone giuridiche e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione ed il cui profilo o i cui fini istituzionali appaiano in armonia con quello della Fondazione, aderiscono successivamente alla costituzione della Fondazione, le quali contribuiscano, al momento dell'adesione, con un apporto di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e che si impegnino a corrispondere una quota annua di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).-----

La quota annua e l'apporto iniziale potranno essere aggiornati dal Consiglio di Gestione in considerazione della svalutazione monetaria e di esigenze operative della Fondazione. -----

La deliberazione del Consiglio di Gestione dovrà essere motivata. -----

L'ammissione e l'attribuzione della qualifica sono disposte con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, assunta con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti e con voto segreto, su proposta del Consiglio di Gestione, avanzata all'unanimità dei componenti e con voto segreto.-----

#### -----**Art. 12 – Partecipanti**-----

Potranno essere ammesse quali Partecipanti persone fisiche e persone giuridiche che, condividendo le finalità della Fondazione ed il cui profilo o i cui fini istituzionali appaiano in armonia con quello della Fondazione, si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di Gestione con un apporto minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) o incrementino il Patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).-----

La quota annua o l'incremento del patrimonio potranno essere aggiornati dal Consiglio di Gestione in considerazione della svalutazione monetaria e di esigenze operative della Fondazione. La deliberazione



del Consiglio di Gestione dovrà essere motivata. -----

L'ammissione e l'attribuzione della qualifica sono disposte con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, assunta con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti e con voto segreto, su proposta del Consiglio di Gestione, avanzata all'unanimità dei componenti e con voto segreto.-----

In via eccezionale, con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo adottata su proposta del Consiglio di Gestione, possono essere ammesse come Partecipanti persone fisiche e giuridiche che apportino beni e servizi nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Gestione. -----

La quota annua ordinaria che il Partecipante è tenuto a corrispondere è di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).-----

La qualifica di Partecipante permane per il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata. --

#### -----**Art. 13 – Esclusione e recesso**-----

Il Consiglio d'Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione e sentito il parere del Collegio dei Revisori di Conti, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al presente Statuto, l'esclusione di Fondatori ammessi dopo la costituzione della Fondazione e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: ----

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto; -----

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; -----

- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali. ---

Nel caso di Fondatori e Partecipanti costituiti da enti e o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: -----

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta; -----

- apertura di procedure di liquidazione; -----

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali; -----

- la sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale. -----

Con riferimento ai Partecipanti che siano stati ammessi in ragione dell'impegno a prestare beni, servizi o attività, l'esclusione può conseguire anche all'inadempimento dell'impegno o all'impossibilità sopravvenuta di onorarlo nel futuro. Tuttavia, con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, i Partecipanti che siano stati ammessi in ragione dell'impegno a prestare beni, servizi o attività possono essere confermati nella loro categoria mediante la corresponsione della contribuzione iniziale prevista per la categoria, previa assunzione dell'impegno a versare anche *pro futuro* la quota annuale propria della stessa.-----

L'esclusione può essere deliberata anche con riferimento alle più gravi violazioni delle norme dettate dal regolamento contenente il Codice etico adottato ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.-----

I Fondatori che abbiano partecipato fin dal momento della costituzione della Fondazione non possono essere esclusi dalla Fondazione ad eccezione delle ipotesi più gravi delle norme dettate dal regolamento

contenente il Codice etico. -----  
Fondatori e Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla  
Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbliga-  
zioni assunte. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Ge-  
stione con lettera raccomandata ed è trasmesso da quest'ultimo al  
Consiglio di Indirizzo, che assume la conseguente delibera.-----  
La perdita della qualificazione di Fondatore e Partecipante comporta  
automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno  
degli Organi della Fondazione.-----

#### -----**Art. 14 – Organi della Fondazione**-----

Organi della Fondazione -----  
Sono organi della Fondazione: -----  
- il Consiglio di Indirizzo; di-----  
- il Consiglio di Gestione; -----  
- il Presidente della Fondazione; -----  
- il Collegio dei Revisori dei conti;-----  
- l'assemblea dei Partecipanti.-----  
Tutte le Cariche sono gratuite ad eccezione del Collegio dei Revisori  
dei Conti, fatto salvo per tutte le cariche il rimborso delle spese soste-  
nute e documentate nelle modalità definite dal Consiglio di Gestione. -

#### -----**Art. 15 – Consiglio di Indirizzo**-----

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di tre componenti. ---  
La composizione sarà la seguente: -----  
- un membro nominato da ciascuno dei Fondatori che hanno sotto-  
scritto l'atto costitutivo. Il Fondatore può anche nominare sé stesso;----  
- un membro nominato da ciascuno dei Fondatori che abbiano aderito  
dopo la costituzione della Fondazione; -----  
- un membro eletto dall'Assemblea dei Partecipanti.-----  
I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino  
all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla  
loro nomina e possono essere confermati e possono essere revocati  
dal soggetto a cui spetta la nomina anche prima della scadenza del  
mandato. -----  
Il membro del Consiglio di Indirizzo che senza giustificato motivo non  
partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto  
dal Consiglio stesso. -----  
In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consi-  
gliere si deve provvedere alla sostituzione nel rispetto delle designa-  
zioni di cui al primo comma. Il sostituto così nominato resterà in carica  
sino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo. -----  
Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre il Consiglio si in-  
tende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statu-  
to. -----  
Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fon-  
dazione proposti dal Consiglio di gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. -----  
In particolare provvede a: -----  
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi  
obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della fon-  
dazione; -----

- individuare su proposta del Consiglio di Gestione gli ambiti di intervento ed i servizi di cui al presente Statuto; -----
- ammettere o escludere su proposta del Consiglio di Gestione i Fondatori, ed i Partecipanti; -----
- approvare i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo ed il bilancio d'Esercizio predisposti dal Consiglio di Gestione;
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vice Presidente; -----
- nominare i membri del Consiglio di Gestione; -----
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; -----
- elaborare le linee di indirizzo per la concessione ad enti dell'uso del simbolo e della denominazione "HARAMBEE";-----
- deliberare eventuali modifiche statutarie; -----
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio. -----

Il consiglio di Indirizzo è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/5 (due quinti) dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione. -----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori. -----

Delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.-----

Tanto in prima convocazione quanto nelle convocazioni successive, il quorum costitutivo è rappresentato dalla maggioranza assoluta dei componenti. Con riferimento alle deliberazioni relative all'ammissione, allo status ed alla esclusione di Fondatori e Partecipanti, nonché alle modifiche statutarie, allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, il *quorum* deliberativo è costituito dai due terzi dei componenti.-----

Il *quorum* deliberativo è rappresentato dalla maggioranza assoluta dei presenti. Con riferimento alle deliberazioni relative all'ammissione, allo status ed alla esclusione di Fondatori e Partecipanti, nonché alle modifiche statutarie, allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti purché assunte col voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo nominati dai Fondatori (siano essi coloro che sono stati nominati da chi ha partecipato alla costituzione della fondazione siano essi coloro che sono stati nominati da chi ha abbia aderito dopo la costituzione della Fondazione).-----

In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.-----

-----**Art. 16 – Consiglio di Gestione**-----

Il Consiglio di Gestione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo ed è com-

posto da un numero di membri variabile pari a tre o a cinque. In ogni caso la composizione del Consiglio di Gestione sarà la seguente: -----

- i due terzi in caso di tre membri o i tre quinti in caso di cinque membri devono essere rappresentativi dei Fondatori; -----

- un terzo in caso di tre membri o i due quinti in caso di cinque membri devono essere rappresentativi dei Partecipanti. -----

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili senza limite di mandati. -----

La veste di membro del Consiglio di Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione. -----

Il Consiglio di Gestione nomina al suo interno il Presidente del Consiglio di Gestione. -----

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e dei Bilanci approvati dal Consiglio di Indirizzo. -----

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a: -----

- predisporre i programmi previsionali e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo; -----

- individuare gli ambiti di intervento ed i servizi da proporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione; -----

- proporre al Consiglio l'ammissione e l'esclusione di Fondatori, e Partecipanti; -----

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi; -----

- predisporre le proposte di documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo e del bilancio d'esercizio da sottoporre al consiglio di indirizzo per l'approvazione; -----

- predisporre gli atti di concessione dell'uso del simbolo e della denominazione "HARAMBEE" ad enti nel rispetto delle linee di indirizzo predisposte dal Consiglio di Indirizzo;-----

- eventualmente individuare eventuali unità operative, determinandone funzioni, natura e durata. -----

Per una migliore efficacia nella gestione il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri. -----

Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di un terzo dei membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le delibera sono assunte a maggioranza dei presenti. -----

-----**Art. 17 – Presidente della Fondazione**-----

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra i membri del Consiglio di Indirizzo rappresentanti i Fondatori. Egli ha la rappresentanza generale ed anche processuale della Fondazione. -----

Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato. -----

Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pub-

bliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero dal membro più anziano del Consiglio di Indirizzo. -----

-----**Art. 18 – Collegio dei Revisori dei conti**-----

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due membri supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Due dei membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio, ed uno dei membri supplenti sono nominati dai Fondatori. Gli altri membri sono nominati dai Partecipanti. -----

Il Collegio dei Revisori è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte dei documenti programmatici previsionali nonché del Bilancio d'esercizio, redigendo apposite relazioni ed effettua tutte le verifiche previste dalla normativa vigente. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti. -----

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carico fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati. -----

-----**Art. 19 – Assemblea dei Partecipanti**-----

L'Assemblea dei Partecipanti è organo costituito dai soli Partecipanti e delibera unicamente in merito alla individuazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Revisori dei conti la cui nomina è riservata ai Partecipanti ai sensi del presente Statuto. A tal fine, l'Assemblea è convocata e presieduta dal presidente del Consiglio di Gestione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti.-----

-----**Art. 20 – Scioglimento**-----

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il Patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Indirizzo che ne nomina il liquidatore ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. -----

I beni eventualmente affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. -----

-----**Art. 21 – Codice etico**-----

La Fondazione adotta un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento a cui debbono osservare Fondatori e Partecipanti.-----

Il regolamento è adottato dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza assoluta dei componenti su proposta del Consiglio di Gestione.-----

La violazione del regolamento determina le sanzioni in esso previste e può comportare, nei casi di maggiore gravità, l'esclusione ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.-----

-----**Art. 22 – Clausola di chiusura**-----

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia di fondazioni e di persone giuridiche-----

Matteo Richetti -----  
Marco Barbieri -----  
Torlai Fabio-----  
Maria Costi-----  
Giuseppe Eugenio Pagani -----  
Cecilia Andreoli -----  
Alberto Neri-----  
Orsini Emanuele-----  
Erika Galletti Teste-----  
Francesca Cornia Teste-----  
Nicoletta Righi Notaio-----

ALLEGATO "B" AL N. 12666/8400

## STUDIO LEGALE CORONA-CATELLI

Avv. Sandro Corona  
Avv. Vittorio G. Catelli

Avv. Giovanni Barilli  
Avv. Gianguido Caliceti  
Avv. Giovanni Ciccone  
Avv. Filippo Corona  
Avv. Federico Ghini  
Avv. Roberto Grassi  
Avv. Alessia Loffredo  
Avv. Laura Mossenta

Dott. Lisa Sartorio

*e-mail*

Bologna, 7 maggio 2018

Pregiatissimo  
**Sen. Matteo Richetti**  
*e-mail: [matteorichetti74@gmail.com](mailto:matteorichetti74@gmail.com)*

e p.c.

Pregiatissimo  
**Dott. Emanuele Orsini**  
*e-mail: [emanueleorsini@gmail.com](mailto:emanueleorsini@gmail.com)*

**Oggetto: valutazione marchio "HARAMBEE"**

Preg.mo Sen. Richetti,

faccio séguito agli accordi intercorsi con il Collega Dugato per esprimere, all'interno del presente parere *pro veritate*, le mie considerazioni in merito al valore economico del marchio qui di séguito rappresentato:



[d'ora in poi, "Segno"].

Va innanzitutto premesso che valutazioni come quella in oggetto sono solitamente condotte riguardo a marchi che hanno una precisa e ben definita dimensione imprenditoriale, in quanto oggetto di un effettivo sfruttamento all'interno del mercato, quantificabile economicamente.



Nel caso di specie, invece, il Segno difetta di tale dimensione imprenditoriale, essendo principalmente destinato non tanto alla vendita di un prodotto o all'offerta di un servizio al consumatore, quanto a convogliare sul Suo partito/movimento politico l'attenzione di un determinato pubblico.

Walter  
Novo Belgio  
Gosiggi

Giuseppe  
Giovanni  
Giovanni

Alfredo  
Alfredo  
Alfredo

Franco  
Eite  
Eite



Tenuto in debita considerazione quanto precede, ritengo opportuno procedere alla valutazione economica oggetto del presente parere articolandola nelle seguenti tre fasi:

- 1) l'esame preliminare del marchio;
- 2) l'esame giuridico amministrativo (c.d. *due diligence*);
- 3) la scelta e applicazione del metodo valutativo.

\*

### 1) L'esame preliminare del marchio.

Almeno dal 2015 Lei utilizza il Segno per contraddistinguere la Sua *mission* politica, talvolta come *slogan* (nel corso di eventi, comizi o manifestazioni), talaltra come *hashtag* all'interno del *web*. Nel giugno 2016, inoltre, il Segno è stato apposto sulla copertina del libro «*Harambee! Per fare politica ci vuole passione*» (edito da Guerini e Associati), che fino ad oggi ha venduto un numero considerevole di copie.

Prima ancora di procedere alla sua valutazione, il Segno deve possedere, almeno in astratto, quelle caratteristiche che gli consentono di essere considerato effettivamente come un marchio, e non come un altro segno distintivo. In particolare, il Segno:

- a) deve garantire al suo titolare una sorta di monopolio sul medesimo ed essere fonte, per Lei o per chi ne fa uso, di benefici economici di entità apprezzabile;
- b) deve appartenere effettivamente al patrimonio aziendale e non deve essere in conflitto con diritti di terzi;
- c) deve essere supportato da un significativo flusso di investimenti, soprattutto di carattere pubblicitario;
- d) deve essere liberamente trasferibile e non sottoposto a vincoli.

Una volta verificata preliminarmente la presenza dei predetti requisiti - che, nel caso del Segno, mi paiono regolarmente sussistere - si può quindi procedere con l'esame giuridico-amministrativo, al fine di individuare gli eventuali elementi distorsivi che possono far variare il valore del Segno.

\*

### 2. La due diligence.

L'esame giuridico-amministrativo del Segno consente, innanzitutto, di valutarne la sua registrabilità e, inoltre, la sua "tenuta" nel tempo, in relazione alla presenza, all'interno del mercato di riferimento, di eventuali marchi anteriori di terzi che, a causa della loro identità/somiglianza col Segno stesso e a causa dell'identità/affinità tra i prodotti/servizi che contraddistinguono, potrebbero originare un rischio di confusione o associazione per il pubblico.

Nel caso di specie, con domanda n. 302018000014433 del 19 aprile 2018 Lei ha provveduto a depositare il Segno (come marchio figurativo) presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ("UIBM"), al fine di ottenerne la registrazione per le classi 41 (educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali) e 45 (servizi giuridici; servizi di sicurezza per la protezione

Letter  
New York

James  
James  
James

James  
James



Francesca  
Erika

Handwritten signature



## STUDIO LEGALE CORONA-CATELLI

di beni e persone; servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali).

Ai sensi, rispettivamente, degli artt. 12, 13 e 14 del Codice della Proprietà Industriale ("CPI") un segno, per poter essere validamente registrato, deve essere nuovo (rispetto a marchi o altri segni distintivi già presenti sul mercato, utilizzati per contraddistinguere prodotti/servizi identici o affini), dotato di capacità distintiva (non potendo essere costituito da parole divenute di uso comune nel linguaggio corrente, da denominazioni generiche di prodotti o servizi, o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono) e lecito (ossia non contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, ovvero non ingannevole per il pubblico).

Se, quanto alla liceità e alla capacità distintiva del Segno, posso confermare che questo soddisfa i requisiti di legge, quanto alla novità devo segnalare che, a séguito di alcune verifiche preliminari all'interno delle principali banche dati accessibili *online*, è emersa la presenza del marchio internazionale anteriore "HARAMBE" (n. 1374250), registrato nel marzo 2017 come marchio denominativo per le classi 09, 25, 28 e (per quel che qui rileva) 41 e designante, fra gli altri paesi, anche l'Italia.

Il titolare di questa anteriorità (il sig. Hasan Demir, residente in Germania), nei tre mesi successivi alla pubblicazione del Segno nel bollettino marchi potrebbe presentare un'opposizione alla registrazione, a séguito della quale si aprirebbe un procedimento amministrativo innanzi all'UIBM, chiamato a valutare, sulla base di un esame comparativo tra i marchi, l'effettiva carenza di novità del Segno rispetto al marchio anteriore.

Comprenderà che, stante la somiglianza fonetica tra i segni in questione e la sovrapponibilità tra i servizi oggetto delle rispettive registrazioni, il titolare del marchio anteriore avrebbe buone probabilità di provocare il rifiuto della registrazione del Segno, almeno per i prodotti/servizi ricompresi nella classe 41. Inoltre, quand'anche non dovesse fare ricorso alla procedura di opposizione, lo stesso potrebbe sempre radicare un'azione dinnanzi a un Tribunale ordinario per ottenere, in via definitiva, la nullità del marchio (tale azione, in particolare, non si prescrive e potrebbe essere esperita in ogni momento).

La presenza del marchio anteriore HARAMBE rappresenta, quindi, una potenziale minaccia per il Segno che, se contestato, potrebbe non ottenere lo *status* di marchio registrato e, conseguentemente, potrebbe subire una sensibile diminuzione del suo valore commerciale.

Tuttavia, se nel corso dell'eventuale procedimento di opposizione o giudizio di nullità Lei riuscisse a dimostrare di aver utilizzato il Segno (in modo intenso e continuativo) prima del deposito della domanda del marchio internazionale, allora il Segno potrebbe continuare a essere utilizzato come marchio di fatto, seppur all'interno di un territorio circoscritto.

L'art. 12, lett. a), CPI, infatti, prevede che «*l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare*»

Walter Rucchi  
Non Babilini

Giuseppe  
Guglielmi

Carlo Fucini  
Alessandro  
Cini

Francesco Crivellari  
Erika Jellini Tenè



nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale».

Conseguentemente, qualora fosse provato il c.d. preuso del Segno, il tedesco titolare del marchio internazionale (la cui registrazione risale al 2017) dovrebbe necessariamente tollerare la sua presenza sul mercato, in particolare in quelle regioni in cui il Segno avesse acquisito, in relazione all'uso fattone, una notorietà c.d. *locale* (al riguardo, indicatori di tale notorietà potrebbero essere le visualizzazioni totalizzate dai Suoi profili *Facebook* e/o *Twitter* ove è richiamata la parola "HARAMBEE", ovvero il numero di copie vendute del Suo libro).

Resta inteso che, qualora fosse persino provata una notorietà *diffusa* del Segno - quindi riferita a tutto il territorio nazionale - il marchio del tedesco sarebbe privato del requisito (indispensabile) della novità, con la conseguenza che Lei potrebbe impedirne l'uso in tutta l'Italia (la situazione, di fatto, sarebbe completamente ribaltata a Suo vantaggio).

Quanto precede poggia sul presupposto che il Segno possa essere oggetto di un "attacco" da parte del titolare del marchio internazionale: nulla esclude, comunque, che il signor Demir possa rimanere inerte di fronte alla registrazione del Segno in Italia e non intraprendere alcuna azione a tutela dei propri diritti di proprietà industriale.

In ogni caso, a prescindere da qualsiasi iniziativa del signor Demir, il Segno potrebbe essere invalidato (anche) dalla presenza sul mercato di uno o più marchi di fatto anteriori aventi notorietà non meramente locale. Avendo effettuato le ricerche soltanto sulle banche dati dei marchi registrati, non ritengo mio compito entrare in tali problematiche.

Tutto ciò premesso, ritengo di poter concludere il presente esame giuridico-amministrativo affermando che il Segno potrebbe ragionevolmente concludere l'*iter* della registrazione e acquisire, pertanto, lo *status* di marchio registrato; tuttavia, non posso escludere che lo stesso potrebbe, in un futuro, essere oggetto di azioni da parte dei titolari di marchi anteriori (registrati e/o di fatto con notorietà diffusa), in grado di influenzare - anche sensibilmente - la sua valutazione economica.

\*

### **3) Il metodo valutativo.**

La fase della valutazione economica s'incentra sulla scelta dei metodi più idonei a dare un valore "monetizzabile" al Segno, in relazione alla sua caratteristica di bene immateriale per antonomasia.

Non vi è, in dottrina, un metodo valutativo universalmente riconosciuto. I criteri messi a disposizione degli operatori, infatti, sono diversi e dipendono dalla situazione in concreto del marchio oggetto di valutazione. Tra questi, i principali sono: A) gli indicatori empirici, B) i costi di ripristino dei diritti, C) i flussi finanziari, D) la stima del contributo al reddito, E) le *royalties* ideali, F) l'accreditamento del marchio attraverso investimenti pubblicitari e promozionali, G) i differenziali tra i prezzi di vendita.

Walter  
Hoc Berti

~~10~~

Luigi  
Geronzi


Roberto

Alfano

Eni

Francesco

Eni Ke

 *Francesco Geronzi*

## STUDIO LEGALE CORONA-CATELLI

Con riferimento alla situazione specifica del Segno (che, ricordo, non avere una dimensione imprenditoriale ben definita), ritengo che il metodo da preferire sia quello *sub F*), che pone a fondamento della valutazione le spese promo-pubblicitarie sostenute dal titolare per far conoscere il Segno al pubblico di riferimento.

Occorre distinguere, in particolare, tra le spese per il lancio del Segno, sostenute dal primo titolare, e quelle per il suo consolidamento, a carico di colui che acquista un marchio già avviato. Tra le due, quelle sostenute nella fase di lancio sono - solitamente - maggiori di quelle sostenute nella successiva fase del consolidamento.

Sulla base di questo criterio, pertanto, il valore effettivo del Segno potrebbe essere individuato nelle spese pubblicitarie che Lei ha dovuto sostenere per avviare il Segno e i servizi a esso connessi. Tali spese, infatti, non dovranno più essere sostenute (anche) dalla Fondazione, la quale potrà beneficiare di un marchio già avviato, con un conseguente e significativo risparmio economico.

Alla luce di quanto precede, andrebbero quindi ricostruiti, quanto più dettagliatamente possibile, gli investimenti da Lei effettuati (direttamente o tramite finanziatori) almeno dal 2015 a oggi, in relazione ad attività quali - a titolo esemplificativo - la realizzazione grafica del Segno, le spese per il deposito della domanda di registrazione, le spese di editoria per la distribuzione del libro, quelle per l'organizzazione di comizi/eventi/manifestazioni/congressi finalizzati a una divulgazione del Segno e del messaggio in esso contenuto, i costi per la creazione, gestione e manutenzione del Suo sito *web* e dei Suoi *social network*, ecc.

Sulla base dei dati in mio possesso, ho potuto stimare che le spese che Lei ha sostenuto per promuovere il Segno ammontano, all'incirca, a € 70.000,00 (euro settantamila/00). Questa cifra, pertanto, potrà essere utilizzata per indicare l'attuale valore economico del Segno.


Resta inteso, in ogni caso, che tale valore potrebbe subire delle considerevoli variazioni (al momento non quantificabili) qualora dovessero essere esperite, dai titolari di marchi anteriori, una o più delle azioni che ho precedentemente descritto alla fase n. 2.

\*

Confidando di aver correttamente risposto al quesito postomi, tenuto conto delle numerose variabili e problematiche sottese al medesimo, resto comunque a disposizione qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti al riguardo.

Con i migliori saluti,

Avv. Vittorio G. Catelli




Walter Pirelli  
Henri Borel

Giuseppe  
Pirelli

Carlo Pirelli

Enrico Pirelli

Francesco Coni teste  
Enrico Pirelli teste



LA PRESENTE COPIA, E' CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATA AI MIEI ATTI,  
PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

VIGNOLA, LI'